

Art. 12
Competenze del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalle leggi e dallo statuto al Consiglio generale, al Presidente ed al Direttore. Il Comitato direttivo attua gli indirizzi del Consiglio generale e, tra l'altro
 - a) approva i piani economici e finanziari e gli accordi di programma;
 - b) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva e decentrata vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
 - c) individua le aree e gli altri immobili di cui all'art. 4 dello statuto;
 - d) fissa in un regolamento i criteri per cedere in proprietà, in diritto di superficie o in uso, le aree e gli altri immobili alle imprese, determinandone il prezzo di cessione compatibilmente alle disponibilità finanziarie ed economiche previste dal piano programma e dai bilanci preventivi;
 - e) nomina il Direttore del Consorzio e ne determina la relativa indennità nel rispetto delle norme vigenti e della contrattazione collettiva;
 - f) determina i rimborsi e le indennità da liquidare ai membri del Comitato direttivo in relazione ad incarichi specifici formalmente conferiti ed assolti.